

DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200
DI INTERESSE PER LE REGIONI

Premessa

Il 1° marzo 2026 è entrata in vigore la **legge 27 febbraio 2026, n. 26**, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cosiddetto **decreto milleproroghe 2026**) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026.

In sede di conversione, è stato disposto il differimento di numerosi termini normativi in scadenza e sono state introdotte misure urgenti in materia fiscale, sanitaria, lavorativa, edilizia e amministrativa.

Si riporta, di seguito, una nota illustrativa inerente alle principali disposizioni di interesse per le regioni.

- **Articolo 1, comma 1 (Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)**

L'articolo 1, comma 1, **proroga al 31 dicembre 2026** il termine per completare l'attività istruttoria necessaria alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La *ratio* della disposizione in esame è di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e del lavoro ricognitivo già avviato dalla segreteria tecnica della Cabina di regia. La norma, pertanto, funge da base giuridica transitoria in attesa di un nuovo intervento legislativo che definisca le procedure di determinazione dei LEP in conformità ai principi della **sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024**. Tale pronuncia ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale consequenziale degli artt. 1, commi 791-801-bis, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

La proroga estende, altresì, l'efficacia delle disposizioni relative alle **risorse finanziarie e di personale** già individuate dal comma 800 dell'art. 1 della legge n. 197/2022. Tali risorse restano vincolate alle attività istruttorie presso il suddetto Dipartimento nelle more di nuovi interventi legislativi ed entro il termine prefissato.

Secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C. 2753, tale disposizione è finalizzata altresì al raggiungimento degli obiettivi della Riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla Missione 1 - Componente 1- Riforma 1.14 del PNRR. La

scadenza per l'obiettivo di definizione dei LEP programmato nel PNRR è il secondo trimestre 2026.

- **Articolo 1, commi 6 e 7 (Versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)**

Le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina dei **versamenti contributivi** dovuti dalle **pubbliche amministrazioni**, disponendo una proroga dei termini relativi a regimi transitori già esistenti.

La *ratio* delle disposizioni in esame è di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto anche alle regioni - di regolarizzare le posizioni contributive dei propri dipendenti e collaboratori entro un termine più ampio di quello originariamente previsto, anche a fronte della mancanza di archivi informatici per i periodi più risalenti. La mancata proroga avrebbe determinato, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la prescrizione dei contributi relativi a periodi anteriori al 2021, per decorso del termine quinquennale previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Invece, l'articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, commi 10-bis e 10-ter, prevedendo quanto segue:

- la *lettera a)*, relativa ai dipendenti pubblici delle suddette pubbliche amministrazioni, proroga, fino al 31 dicembre 2026, i termini di prescrizione per gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con riferimento ai periodi di competenza maturati entro il 31 dicembre 2021 (termine anch'esso prorogato rispetto al precedente limite del 2020);

- la *lettera b)*, relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o ai rapporti assimilati a quest'ultima categoria) intercorsi con le suddette pubbliche amministrazioni, proroga, al 31 dicembre 2026, il termine entro cui non opera l'effetto di prescrizione per i contributi omessi relativi alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS.

In entrambi i casi, resta salva l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato e, per i dipendenti, il diritto all'integrale trattamento pensionistico.

L'articolo 1, comma 7, agisce in coordinamento con le novelle precedenti, modificando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022. In particolare, proroga al 31 dicembre 2026 il termine della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi

di mora in caso di mancato versamento delle contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, viene esplicitato il principio di non ripetibilità: non si fa luogo al rimborso di somme eventualmente già corrisposte a titolo di sanzione o interesse.

- **Articolo 1, comma 19-quinquies (Differimento del termine per l'assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici per danno erariale)**

La disposizione proroga al **1° gennaio 2027** il termine di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 20 del 1994, relativo all'**obbligo di copertura assicurativa** a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche da cui dipenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli eventuali danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. La disposizione in esame, pertanto, estende il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026.

La motivazione alla base della proroga risiede in problemi applicativi e attuativi non ancora risolti: la corretta individuazione dei soggetti obbligati, la questione relativa a chi debba sostenere materialmente il costo del premio e il dubbio se l'obbligo si applichi anche a chi già ricopre l'incarico prima dell'entrata in vigore della legge. L'articolo 3, comma 59, della legge n. 244/2007 vieta tuttora alle pubbliche amministrazioni di sostenere i costi delle polizze per responsabilità erariale dei propri dipendenti e amministratori, rendendo il quadro ancora più complesso da definire sul piano operativo.

La *ratio* che giustifica la proroga, secondo la dottrina, potrebbe essere ravvisata in problemi relativi a: identificazione dei soggetti obbligati e dei soggetti chiamati a sostenere il costo del premio, nonché la valenza dell'obbligo nei confronti di chi ricopre incarichi.

- **Articolo 4, comma 6 (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali)**

L'articolo 4, comma 6, interviene sulla disciplina delle locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche centrali - come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹ - nonché alle Autorità indipendenti e agli enti nazionali di previdenza e assistenza, prorogando l'efficacia di una deroga già prevista dall'art. 16-sexies

¹ Il comunicato del 24/07/2010 - Istituto Nazionale di Statistica recante "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)" è consultabile alla pagina: <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={7E4D7BBA-6ABC-4955-8918-CC9DA67C469C}>.

del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. In particolare, l'intervento normativo estende al 31 dicembre 2026 la non applicazione delle riduzioni obbligatorie del canone di mercato, previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i contratti di locazione passiva stipulati dalle suddette amministrazioni.

La disapplicazione delle riduzioni è subordinata al soddisfacimento di almeno una delle condizioni previste dalla normativa, riguardanti:

- l'efficienza energetica dell'immobile locato (classe non inferiore a B ovvero classe non inferiore a D per gli immobili vincolati di cui al d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- il rispetto dei parametri di razionalizzazione degli spazi per addetto (parametro non superiore ai 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni);
- la riduzione del nuovo canone, che deve essere inferiore rispetto all'ultimo imposto corrisposto.

La ratio della disposizione in esame è strettamente collegata alle condizioni di efficienza energetica, razionalità degli spazi o risparmio, al fine di tutelare i contratti di locazione passiva che presentano caratteristiche di virtuosità, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione dell'azione amministrativa, tenuto conto delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.²

- **Articolo 4, comma 8 (Contributo all'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana)**

L'articolo 4, comma 8, proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale gli **enti territoriali** (regioni, comuni, province e città metropolitane) possono presentare, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, richiesta motivata all'Agenzia del demanio, ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili, in gestione all'Agenzia medesima. Si tratta dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di

² Cfr. <https://enna.ance.it/2026/03/03/tutte-le-novita-sulle-nuove-proroghe-in-edilizia/>

ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

La *ratio* della proroga del termine è volta a tutelare gli investimenti già effettuati dagli enti territoriali che hanno investito in progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, spesso sostenuti da fondi PNRR, PNIEC e PNC. L'estensione del termine, dunque, consente di proseguire e consolidare progettualità locali orientate al rafforzamento, a titolo esemplificativo, dei servizi sanitari, formativi e turistico-culturali, nonché allo sviluppo dello student housing e del social housing, favorendo una rigenerazione urbana sostenibile e il contenimento del consumo di suolo.

- **Articolo 4, comma 10-bis (Proroga del termine dell'accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni)**

L'articolo 4, comma 10-bis proroga al 20 settembre 2026 il termine dell'accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali (Ed. 2 – ID 2483), o fino alla effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente il medesimo oggetto (ID 2860).

La ratio della proroga è assicurare la continuità operativa dei servizi cloud per le amministrazioni, coprendo il periodo fino all'effettiva aggiudicazione dei nuovi accordi quadro.

- **Articolo 5, comma 5 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)**

L'articolo 5, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la disposizione contenuta nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 75/2023, convertito con modificazioni, dalla legge 112/2023, concernente l'innalzamento a 68 anni del limite anagrafico (prima pari a 65 anni) per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali, di cui rispettivamente agli articoli 1, comma 2, e 3 del d.lgs. 171/2016, dei soggetti idonei alla nomina di **direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di altri enti del servizio sanitario nazionale.**

La disposizione stabilisce poi che fino al termine di validità degli elenchi non si applicano neppure i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario e amministrativo, dall'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 502/1992.

La proroga è stata disposta per il perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per l'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità nel frattempo acquisite.

- **Articolo 5, commi 8-bis ed 8-ter (Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)**

L'articolo 5, comma 8-bis introdotto dalla Camera nel corso dell'esame parlamentare, modifica l'articolo 1, comma 688, della legge di bilancio per il 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234), prevedendo una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 per il Fondo per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione istituito dall'articolo 1, comma 688, della citata legge, presso il Ministero della Salute.

L'istituzione del Fondo è stata disposta “nelle more dell'aggiornamento” dei LEA diretto a individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), inserendo in essa le prestazioni, relative a tali disturbi, attualmente contemplate nell'area della salute mentale al fine espresso di “garantire il contrasto dei DNA (comma 687)”.

Al riparto del Fondo **accedono le regioni**, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. Il riparto è definito sulla base di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

- **Articolo 5, comma 10-quater (Rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)**

L'articolo 5, comma 10-bis, inserito dalla Camera nel corso dell'esame parlamentare, intervenendo sull'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 73/2021, dalla legge di conversione 106/2021, **proroga al 31 dicembre 2026** il termine - in precedenza fissato al 31 dicembre 2025 - entro cui **le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che forniscono prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio.

Più precisamente, il contributo è destinato a quelle strutture che si adeguano progressivamente agli standard organizzativi e di personale adottando processi di incremento dell'efficienza grazie a metodiche automatizzate. L'obiettivo è di garantire la soglia minima di

efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

Il contributo è previsto nei limiti degli stanziamenti individuati al comma 2 del citato articolo 29 del d.l. 73/2021.

- **Articolo 6, comma 6 (Cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy)**

L'articolo 6, comma 6 mediante la modifica dell'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, stabilisce che il **cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy continua ad avere, in via transitoria**, natura non obbligatoria anche per l'anno 2026.

Il comma 5-bis dell'articolo 14, nel testo previgente, disponeva, in via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, che il **cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8**, non avesse natura obbligatoria. Detto comma 8 stabilisce che resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare.³ A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.⁴

- **Articolo 8, comma 1 (Disponibilità delle direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale)**

L'articolo 8, comma 1 **posticipa** di un anno, dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate.

Detta disposizione interviene sul decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 modificandone l'articolo 14, comma 3, in materia di contabilità delle Direzioni regionali Musei. Nel testo precedente all'entrata in vigore della disposizione in esame, veniva stabilito che le Direzioni regionali

³ L'articolo 11 della legge n. 99/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, con lo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce a chi è rivolto, prioritariamente, il finanziamento del Fondo.

⁴ Per un approfondimento più generale sugli ITS Academy si rimanda all'apposita sezione del tema web sull'Istruzione tecnica e professionale predisposto dal Servizio studi e pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati

Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, potevano esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2025.

- **Articolo 8, comma 5-quinquies (Semplificazioni procedurali per interventi edilizi di lieve entità)**

Il comma 5-quinquies dell'articolo 8 prevede la **proroga di sei mesi** del termine previsto dall'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Nello specifico si fa riferimento **al termine previsto per adottate disposizioni modificative e integrative** del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di **ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità** e di operare altre semplificazioni procedurali.

Il comma 13 dell'art. 26 -sul quale interviene la disposizione in commento- prevedeva che entro quarantotto mesi (termine ora prorogato di ulteriori sei mesi) dalla data di entrata in vigore della legge fossero adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

- **Articolo 9, comma 2-bis (Proroga termini inizio e ultimazione lavori - permesso di costruire)**

Il comma 2-bis dell'articolo 9 prevede un'ulteriore proroga dei termini dei lavori in materia di edilizia privata, già prorogati dall'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei prezzi dovuti alla crisi ucraina.

Sono ora prorogati di **quarantotto mesi** (la precedente proroga era di trentasei mesi):

- i **termini per l'inizio e la conclusione dei lavori** - di norma, rispettivamente, uno e tre anni dal rilascio del permesso- in relazione ai **permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025** (e non più fino al 31.12.2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice dei beni culturali.
- **il termine di validità** nonché i **termini di inizio e fine lavori** previsti dalle **convenzioni di lottizzazione** di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, **nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi** e qualunque altro atto ad essi propedeutico, **formatisi fino al 31 dicembre 2025** (e non più fino al 31.12.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

La proroga del termine da trentasei a quarantotto mesi fa, altresì, riferimento ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali.

- **Articolo 9, comma 2-ter (Fondo per il trasporto pubblico locale)**

Il comma 2-ter dell'articolo 9 novella [l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), nella parte relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (c.d. Fondo TPL).

Con il comma 2-ter vengono apportate due modifiche al citato articolo 27:

- con la lettera a) si interviene sul comma 2-quater, disponendo che per l'anno 2026 al riparto del Fondo si provveda sulla base dei seguenti criteri:
 - una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, è suddivisa tra tutte le Regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020, cioè secondo la [tabella allegata al DPCM 11 marzo 2013](#), che per il Piemonte prevede una percentuale del 9,84%

- una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole Regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
 - la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le Regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard.
- con la lettera b) è modificato il comma 6, primo periodo, dell'art. 27, differendo, dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2026, il termine per l'emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF con cui dovranno essere definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi, ai fini della ripartizione del medesimo Fondo, la quale avverrà a decorrere dall'anno 2027, anziché dall'anno 2026.

- **Articolo 13, comma 1 (Stabilizzazione del personale per le attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico).**

Il comma 1 dell'articolo 13 proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per l'attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico. Il comma in esame interviene sull'art. 8, comma 5, del D.L. 25/2025 (convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69) relativo alla possibilità per le regioni e province autonome di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per i progetti di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati dal PNRR entro al data del 31 dicembre 2025.

L'art. 13, comma 1 del d.l. 200/2025 proroga il suddetto termine al 31 dicembre 2026. Agli stanziamenti relativi si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Articolo 14, commi 1-bis – 1-quater (Proroga esoneri contributivo per assunzioni di giovani disoccupati, donne in condizioni di svantaggio e lavoratori nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno)**

I commi da 1 bis a 1 quater dell'art. 14 prevedono una **proroga degli esoneri contributivi** attualmente previsti per le assunzioni di:

1. **giovani disoccupati** (*bonus giovani*);
2. **donne in condizioni di svantaggio** (*bonus donne*);

3. **lavoratori nelle regioni della ZES** unica per il Mezzogiorno⁵ (*bonus ZES*)

Le modifiche introdotte non incidono esclusivamente sui termini della scadenza degli esoneri contributivi ma anche sulla misura dello sgravio e sulle condizioni della fruizione di alcuni *bonus* e sulla copertura finanziaria complessiva delle proroghe previste.

Proroga bonus giovani

Viene prevista una **proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026** del termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a **tempo indeterminato**, o procedere alla trasformazione del contratto da **tempo determinato a tempo indeterminato, dei giovani con meno di 35 anni** (mai occupati a tempo indeterminato), al fine di usufruire **dell'esonero contributivo** previsto dalla normativa vigente⁶ per un periodo massimo di 24 mesi.

Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 si conferma la percentuale di esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva, il riconoscimento dell'esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

Ove tale incremento occupazionale non si realizzi, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero viene fissata al 70 %.

L'esonero è riconosciuto generalmente⁷ nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore entro determinati limiti di spesa.

Proroga bonus donne

Viene prorogato dal **31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026** il termine entro cui i datori di lavoro privati possono usufruire **dell'esonero contributivo totale** previsto per un periodo massimo di 24 mesi dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato di **donne in condizioni di svantaggio**, ovvero:

1. per le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;

⁵ Ne fanno parte Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.

⁶ Art. 22 del d.l. 60/2024 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione) convertito in legge con modif. dalla legge 95/2024.

⁷ L'importo è elevato a 650 euro se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata in determinate regioni – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna – alle quali vengono aggiunte Marche e Umbria per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025.

2. per donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
3. donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che operano nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna.

L'esonero è concesso nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa⁸.

Proroga bonus ZES

Viene **prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026** il termine entro cui i datori di lavoro privati che occupano **fino a 10 dipendenti** possono assumere a tempo indeterminato **lavoratori** presso una **sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno** al fine di usufruire dell'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi. L'assunzione deve riguardare soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, o che sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in questione. Il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata. Analogamente a quanto previsto per il *bonus giovani* viene confermata per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero pari al 100%. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva il riconoscimento dell'ammontare totale dell'esonero viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

⁸ L'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.